

SINTESI DELLA LEGGE

La direttiva europea 96/61 CE, relativa alla "prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372 (G.U. del 26 ottobre 1999, n. 252).

Si tratta di una norma che prevede la riduzione integrata dell'inquinamento attraverso misure intese a evitare oppure, quando non possibile, ridurre le emissioni nell'aria, nel suolo e nei rifiuti.

L'autorizzazione prevede che: o devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando le migliori tecniche disponibili o non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi o deve essere evitata o ridotta la produzione dei rifiuti o l'energia deve essere utilizzata in modo efficace o devono essere prese le necessarie misure per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze o deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione della attività e il sito deve essere ripristinato con una bonifica ambientale.

L'autorizzazione data alle aziende includerà valori limiti di emissione fissati sia per il rumore, sia per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'impianto, in considerazione della loro natura e pericolosità (per l'aria, l'acqua e il suolo). Dove necessario l'autorizzazione dovrà contenere ulteriori disposizioni a tutela delle acque sotterranee e per la gestione dei rifiuti. L'autorizzazione verrà periodicamente riesaminata e sono previste ispezioni per controllare il suo rispetto nonché diverse sanzioni (sospensioni o revoca dell'autorizzazione, pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 100 milioni), che non potranno essere ridotte. Le aziende dovranno inoltre informare le popolazioni attraverso i media, mettendo a disposizione documentazione consultabile da chiunque. Per il nostro settore, sono soggette alla norma le aziende che per lavare e verniciare utilizzano oltre 150 Kg/h o 200 tonnellate di solventi all'anno.

Entro il 30 giugno 2002 l'autorità competente stabilirà il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande. Ogni autorizzazione integrata ambientale, sostituirà ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione.

L'autorizzazione integrata ambientale dovrà essere ottenuta entro il 30/10/2004 e tutte le prescrizioni contenute devono essere attuate entro il 30/10/2007. L'iter per le prime attività inizierà entro il 31/12/2001 ed è molto complesso. Pensiamo solo all'obbligo di attuare le migliori tecniche disponibili per gli stabilimenti che realizzano produzioni a basso valore aggiunto, o di mantenere opportune distanze con le zone residenziali o sensibili. Per migliori tecniche disponibili si intende la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi a evitare oppure, ove ciò si rilevi impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni o l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

Sarà interessante capire chi deciderà quali sono le migliori tecnologie disponibili in un settore come il nostro, in cui gli esperti della materia sono i fornitori di prodotti e impianti, mentre sono piuttosto scarse le conoscenze specifiche degli Enti pubblici, che rischiano di essere in balia delle pressioni commerciali sponsorizzate in varie forme. Il nuovo decreto, per determinare le migliori tecniche disponibili, indica che occorre tenere presente in particolare degli elementi contenuti nell'allegato IV.

Allegato IV

1. impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti
2. impiego di sostanze meno pericolose
3. sviluppo di tecniche per il recupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo e, ove opportuno, dei rifiuti
4. processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale
5. progressi in campo tecnico ed evoluzione delle conoscenze in campo scientifico
6. natura, effetti e volume delle emissioni in questione
7. date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti

8. tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile
9. consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e l'efficienza energetica
10. necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi
11. necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre le conseguenze per l'ambiente
12. informazioni pubblicate dalla commissione o da organizzazioni internazionali. Gli impianti soggetti al nuovo decreto devono rispettare specifici "valori limiti di emissione", cioè: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno e più periodi di tempo. Fino all'avvenuto adeguamento della gestione dell'impianto alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata si applicheranno le disposizioni autorizzatorie in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo.

TESTO INTEGRALE

[Il DLgs n. 372 Il testo del decreto pubblicato in GURI](#)
[252](#)